



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 816

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 193 del 17/03/2021)

***“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONI GESTIONALI DI SERVIZI
INNOVATIVI”***

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 17/03/2021

Trasmesso alla I e III Commissione Consiliare Permanente il 18/03/2021



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 193 SEDUTA DEL 17/03/2021

OGGETTO: Disegno di Legge “Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi”

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 11 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Luca Coletto avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo prot. n. 43133 del 05.03.2021;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, ed in particolare l'art. 9 bis;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore Luca Coletto di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
-

Oggetto: Disegno di legge “Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi”

RELAZIONE

In forza delle deliberazioni di Giunta regionale n. 3432 del 20.05.1996 e n. 6333 del 10.09.1996, con atto a rogito del dott. Antonio Caselli, notaio in Umbertide, rep. n. 64311 del 30.04.1998, veniva costituita fra la Azienda USL n. 1, il Comune di Umbertide e la Società Prosperius RIA srl con sede in Firenze, una società per azioni - con durata fino al 31 dicembre 2018 - denominata Istituto PROSPERIUS TIBERINO S.p.A. (di seguito Istituto Prosperius), a capitale pubblico e privato con partecipazione minoritaria del socio pubblico.

L'individuazione del socio privato conseguiva all'espletamento di procedura di gara informale.

La società perseguiva l'obiettivo della realizzazione e della successiva gestione del centro di riabilitazione presso l'Ospedale di Umbertide in coerenza con il piano sanitario della Regione..

La costituzione dell' Istituto Prosperius si inquadra nell'ambito della normativa di cui all'art.4, comma 6 della legge n. 412/91 laddove è previsto che *“in deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi”* e dell'art.9 bis, comma 1, del d.lgs. n.502/92, in vigore al momento della costituzione dalla nominata società, il quale stabiliva che *“le sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono attuate attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata sia di opere che di servizi, motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento della qualità dell'assistenza e gli elementi di garanzia che supportano le convenzioni medesime”*.

La partecipazione al capitale sociale dal parte della Azienda USL n. 1 è avvenuta attraverso il conferimento di diritti reali di usufrutto (di una porzione dell'edificio già esistente dell'ospedale di Umbertide) e di superficie (dell'area su cui è stato realizzato il nuovo edificio) per un arco di venti anni, in linea con l'originaria durata della società.

La valorizzazione dei suddetti diritti reali, conferiti dalla Azienda USL n. 1 per un periodo di venti anni, è avvenuta sulla scorta di apposita perizia redatta da un professionista incaricato dal Tribunale nei seguenti termini:

- diritto di usufrutto Lire 551.100.000;
 - diritto di superficie Lire 100.876.330;
- per un totale arrotondato pari a Lire 652.000.000.

Il capitale sociale dell'Istituto Prosperius, pari a Lire 1.852.000.000, veniva così suddiviso nell'atto costitutivo del 30 aprile 1998:

- Prosperius Ria SRL Firenze Lire 1.000.000.000 pari al 54%,
- Azienda USL n. 1 Lire 652.000 pari al 35,20%,
- Comune di Umbertide Lire 200.000.000 pari al 10,80%.

In data 21 novembre 2001, l'Assemblea straordinaria dei soci deliberava la proroga della durata della società fino al 31 dicembre 2050, modificando unicamente l'art.3 dello statuto, senza fare alcun cenno alla durata dei diritti reali.

Più precisamente, alla data in cui l'Assemblea straordinaria ha deliberato tale proroga, l'art. 9 bis del d.lgs. 502/1992 aveva, nel frattempo, subito una modifica per effetto del d.lgs. 229/1999, il quale ha prescritto che nella sperimentazioni gestionali il socio privato non può avere una partecipazione superiore al 49%.

Ne discende che la quota maggioritaria detenuta dal socio privato, pur trovando una sua legittimazione nell'ambito del progetto di sperimentazione originariamente avviato con la costituzione della società mista in data anteriore alla suddetta novella e fino al 31/12/2018, dovrebbe essere ridimensionata entro il nuovo limite di legge relativamente alla gestione protratta oltre tale data.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Inoltre, per effetto dell'art. 9 bis comma 4 del d.lgs. 502, è fatto divieto alle Aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute, al di fuori dei programmi di sperimentazione.

A fronte dell'approssimarsi della scadenza ventennale dei citati diritti reali, in data 17 settembre 2018, stante l'indisponibilità della Azienda USL Umbria n. 1 – succeduta alla Azienda USL n.1 per effetto della LR n. 18/2012 - di addivenire a tale proroga, l'Istituto Prosperius promuoveva un ricorso ex art. 700 c.p.c. difronte al Tribunale ordinario di Perugia con il quale chiedeva di dichiarare la proroga al 31 dicembre 2050 dei diritti reali di superficie e di usufrutto a suo tempo conferiti dalla Azienda USL n.1 in quota capitale.

Con delibera del Direttore generale n. 1350 del 17.10.2018 la Azienda USL Umbria n. 1 ha richiesto alla Regione, ai sensi dell'art. 5, del d.lgs. n. 502/1992, l'autorizzazione regionale alla proroga della durata dei diritti reali di usufrutto e di superficie conferiti in quota capitale all'Istituto Prosperius oltre la data fissata del 31.12.2018 e comunque non oltre il 31.12.2019, nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 979 del Cod. Civ. (*"l'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni"*).

Tale istanza è rimasta sospesa in attesa della pronuncia del Tribunale.

Con ordinanza del 29 dicembre 2018 il Tribunale accoglieva il ricorso cautelare, stante la necessità di assicurare la continuità dell'attività di interesse pubblico.

Avverso l'ordinanza, la Azienda USL Umbria n. 1 avanzava reclamo che veniva accolto dal Tribunale ordinario con ordinanza del 23 maggio 2019.

In tale pronuncia, il Tribunale stabilisce che *"non risulta prorogato, con la delibera del 21 novembre 2001, il conferimento dei diritti di superficie ed usufrutto sui beni immobili, conferimento, quindi, venuto a scadere in data 31 dicembre 2018"*.

In data 4 novembre 2019, l'Istituto Prosperius ha notificato alla Azienda USL Umbria n. 1 il ricorso per la nomina di un arbitro unico, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, che il Tribunale individuava nella figura del Prof. Mauro Bove, docente di diritto dell'Università di Perugia.

In tale ricorso richiedeva, in via principale, la scadenza dei diritti reali nel 2050 o, in via subordinata, la corresponsione all'Istituto Prosperius, da parte dell'Azienda USL Umbria n. 1, in via di indennizzo, di una somma, successivamente quantificata, per miglioramenti, addizioni e nuove costruzioni eseguiti sui beni immobili oggetto dei diritti reali di godimento, oltre i danni subiti.

La Azienda USL Umbria n. 1 si costituiva nel giudizio arbitrale sottoponendo allo stesso il quesito volto ad accertare la compatibilità della posizione di maggioranza detenuta dal socio privato con il d.lgs. 502/1992 come modificato, che prevede la partecipazione del socio privato stesso non oltre il 49%.

La Azienda USL Umbria n. 1 richiedeva all' Agenzia delle Entrate la definizione del canone di locazione in relazione alle porzioni immobiliari utilizzate dall'Istituto Prosperius, determinato in Euro 204.000,00 annui. La Azienda USL Umbria n. 1 trasmetteva all'Istituto Prosperius la relazione estimativa dell'Agenzia delle Entrate, unitamente allo schema di contratto di locazione.

Al momento, in assenza della pronuncia arbitrale, i diritti reali di superficie ed usufrutto sui beni immobili non risultano più conferiti al patrimonio della società e tornati in possesso della Azienda USL Umbria n. 1.

La Azienda USL Umbria n. 1, nella persona del Commissario straordinario, richiedeva al Prof. Renato Balduzzi un parere circa gli assetti giuridici e istituzionali dell'Istituto Prosperius, con particolare riferimento alla legittimità dell'attuale costituzione societaria e i provvedimenti da tenere, da parte regionale.

Il parere del Prof Balduzzi confermava la validità dell'assetto originario fino alla naturale scadenza del contratto di sperimentazione, in assenza di interventi regionali, evidenziando che, pur tuttavia, a decorrere dal primo gennaio 2019, si impone la partecipazione pubblica maggioritaria in forza del combinato disposto dell'art. 9 bis comma 2 lett b) del d.lgs. 502/1992 e dell'art. 3 comma 3 del DL 347/2000, convertito nella L 405/2001.

Il parere menzionato evidenzia quanto segue *"l'attuale costituzione societaria non risulta compatibile con la normativa vigente e la relativa sperimentazione gestionale con le caratteristiche originarie, in*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

particolare la maggioranza azionaria in capo al socio privato ha esaurito i propri effetti con la scadenza del termine originario di durata della società al 31 dicembre 2018”.

Nel parere cennato si suggerisce un percorso, ovvero intervenire in forma organica sul tema delle sperimentazioni e, pertanto, anche con riferimento a quella di Umbertide e farlo, naturalmente, anzitutto, attraverso un atto legislativo di portata generale tale da chiarire il modo e le caratteristiche che la Regione Umbria assegna ai progetti di sperimentazione.

L'art. 9 bis del d.lgs. 502/1992 – così come modificato dal d.lgs. 229/1999 - impone, infatti, ad ogni Regione, di delineare un quadro di riferimento, un'idea di sperimentazione gestionale, in coerenza con le caratteristiche del proprio servizio sanitario regionale.

Sulla scorta del parere del Prof. Balduzzi, l'Assessore competente, con mail del 18 gennaio 2021, richiedeva, stante la trasversalità della materia e la complessità della stessa, di provvedere a redigere un DDL volto a disciplinare le sperimentazioni gestionali, con particolare riferimento al caso dell'Istituto Prosperius, affidando tale compito all'avv. Luca Benci Dirigente Affari legali e del contenzioso della Azienda USL Umbria n.1 e alle dipendenti regionali dott.ssa Sabrina Socci e arch. Evelina Autiello del Servizio Risorse tecnologiche, edilizia sanitaria, patrimonio e investimenti delle Aziende sanitarie e all'avv. Sabrina Marzuola del Servizio Segreteria di Giunta, attività legislativa, società partecipate, rapporti con associazioni e fondazioni.

La necessità di tale forma di collaborazione veniva evidenziata anche dal Direttore competente, con mail del 2 febbraio 2021.

Il gruppo di lavoro completava la propria attività ed inviava il documento richiesto alla data convenuta del 22 febbraio 2021, ovvero bozza di Disegno di Legge con note giuridico-fattuali

Si illustrano di seguito i singoli articoli della proposta.

Il DDL (Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi) si compone di sette articoli.

L'art. 1 (Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi), allineandosi alla normativa in materia di sperimentazioni - art. 9 bis del d.lgs. 502/1992 - disciplina il processo di sperimentazioni gestionali presso la Regione Umbria, poi declinato ai successivi articoli.

L'articolo 1 delinea chiaramente il riparto di competenze, ponendo in capo alle Aziende sanitarie, individualmente ovvero anche in associazione tra loro, la proposta di attivazione di programmi di sperimentazione. Alla Regione è riservata una competenza autorizzatoria nei confronti delle proprie Aziende sanitarie laddove, con l'attivazione dei programmi di sperimentazione, si realizzino, in forma sinergica e complementare, i fini pubblici dell'assistenza mediante la collaborazione, per l'appunto, tra le strutture del servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche mediante forme societarie con capitale pubblico/privato, spettando, in ogni caso, al socio pubblico, detenere la maggioranza del capitale sociale.

L'articolo non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

L'Art. 2 (Programmi di sperimentazione gestionale) declina, nello specifico, le finalità dei programmi di sperimentazione gestionale che consentono, con la relativa attivazione, di perseguire, attraverso l'implementazione di modelli gestionali innovativi, i fini pubblici di erogazione dell'assistenza, consentendo il miglioramento delle prestazioni del servizio sanitario in ottica di maggior efficacia ed efficienza del servizio erogato, in coerenza con il piano sanitario regionale e con gli altri atti di pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali.

L'articolo non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 3 (Progettazione) stabilisce che il progetto generale gestionale sia declinato in singoli progetti attuativi volti ad evidenziare le motivazioni del progetto, sia in termini di convenienza economica che

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in quello assistenziale. L'articolo in questione stabilisce i requisiti che i progetti devono contenere per essere ammessi, con particolare riferimento:

- all'oggetto della sperimentazione, con individuazione delle specifiche di fattibilità organizzativa, tecnica e di gestione economica;
- all'individuazione del privato, al fine della valutazione se sia il soggetto maggiormente idoneo alla realizzazione del progetto;
- all'individuazione degli altri soggetti aderenti al progetto, di natura pubblica o privata;
- alla definizione di compiti, funzioni e rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale.

Naturalmente, il progetto deve contenere la durata dello stesso, nonché le cause di risoluzione del rapporto contrattuale con i privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali.

I criteri di cui sopra riprendono le disposizioni di cui all'art. 9 bis comma 2 del d.lgs. 502/1992 ove si riscontra anche la previsione limitativa nella partecipazione di organismi privati, in misura non superiore al quarantanove per cento.

L'articolo non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 4 (Attivazione) entra nella parte operativa del processo relativa, per l'appunto, alla sperimentazione. L'attivazione avviene, ai sensi della normativa vigente, a seguito di una procedura di evidenza pubblica volta all'individuazione del socio privato.

L'articolo non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 5 (Controlli) declina la funzione fondamentale del progetto di sperimentazione ove la Regione è tenuta all'autorizzazione prima e poi alla verifica dei risultati conseguiti dalla sperimentazione. Atteso che l'individuazione di un'adeguata ed efficace procedura di controllo, soprattutto per quanto concerne le modalità di esplicazione dello stesso, della periodicità e dell'individuazione dei relativi indicatori di controllo è di competenza della Giunta regionale, l'articolo in questione demanda a tale organo collegiale giuntale l'individuazione delle relative modalità che riguarderanno sia la fase istitutiva delle sperimentazioni che quella operativa gestionale.

L'articolo non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale

L'Art. 6 (Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale dell'Istituto Prosperius Ria S.p.A.) è volto a riallineare alle disposizioni di cui al d.lgs. 502/1992 la compagine societaria, con l'attribuzione delle quote in conformità alla legge. Atteso che la quota societaria di maggioranza, ad ora detenuta dalla Prosperius RIA, risulta non compatibile con la normativa statale, ed al fine di riportare il socio privato entro il limite disposto dalla norma, l'articolo in questione autorizza l'Azienda sanitaria n. 1 ad adeguare la propria quota di partecipazione azionaria nella società. Alla base dell'intervento regionale c'è, ovviamente, la necessità di riportare la compagine societaria nell'alveo stabilito dalla norma, ma anche di salvaguardare la continuità del servizio sanitario e di mantenere e sviluppare un servizio di eccellenza nell'ambito della riabilitazione. Quanto sopra, fino all'individuazione, da parte della Regione, di nuove forme di gestione, nel rispetto delle normative vigenti e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale

L'Art. 7 (Entrata in vigore) stabilisce che la norma entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, senza attendere il consueto periodo di vacatio legis. L'urgenza in questione è determinata dalla necessità di trovare una soluzione rapida e sostenibile che consenta di ottemperare alle disposizioni di cui al d.lgs. 502/1992, salvaguardando i livelli di assistenza.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi”

Art. 1

(Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) autorizza programmi di sperimentazione proposti dalle Aziende sanitarie regionali, anche associate tra loro, che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

Art. 2

(Programmi di sperimentazione gestionale)

1. I programmi di cui all'articolo 1 sono finalizzati all'adozione di nuovi modelli gestionali volti all'erogazione di prestazioni sanitarie di eccellenza improntate ad elementi di economicità ed efficienza, e devono garantire:

- a) la rispondenza delle sperimentazioni proposte alle finalità istituzionali della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale;
- b) la coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali;
- c) il miglioramento della qualità dell'assistenza conseguente.

2. I programmi di sperimentazione, corredati dai progetti di cui all'art. 3, sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 3

(Progettazione)

1. I progetti attuativi evidenziano, con adeguata motivazione, le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza, di coerenza con le previsioni

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del piano sanitario regionale e danno conto, altresì, degli elementi di garanzia, con particolare riferimento ai criteri stabiliti dall'articolo 9 bis comma 2 del d.lgs. 502/1992 e devono, ai fini della loro ammissibilità, contenere:

- a) l'indicazione dell'oggetto e delle principali caratteristiche funzionali, prestazionali, tecnico-organizzative e di fattibilità economico-finanziaria;
- b) la qualificazione soggettiva del privato, anche con riferimento all'insussistenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione e di cause di incompatibilità;
- c) la descrizione delle forme e delle modalità di collaborazione tra gli enti del Servizio sanitario regionale e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con riferimento alla regolazione contrattuale dei relativi rapporti;
- d) la definizione delle competenze e delle funzioni e dei rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale;
- e) l'indicazione degli elementi essenziali di garanzia finanziaria, qualitativo-prestazionale e contrattuale;
- f) la durata della sperimentazione e l'indicazione dei casi e delle modalità di cessazione, anche anticipata, del rapporto di sperimentazione.

Art. 4

(Attivazione)

1. L'attivazione della sperimentazione garantisce il perseguimento dei fini istituzionali delle Aziende sanitarie coinvolte ed avviene a seguito di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, ai sensi della normativa vigente.

Art. 5

(Controlli)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità del controllo sull'andamento delle sperimentazioni sia nella fase istitutiva che nella gestione operativa.

Art. 6

(Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale dell'Istituto Prosperius Tiberino S.p.A.)

1. La Regione, con la presente legge, al fine di garantire la continuità del servizio sanitario e di consentire il mantenimento e lo sviluppo di un servizio specialistico di eccellenza nel campo della riabilitazione, autorizza l'Azienda USL Umbria n. 1 ad adeguare la propria quota di partecipazione azionaria nella società Istituto Prosperius Tiberino S.p.A., nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 bis del d.lgs. 502/1992, sino all'individuazione di nuove forme di gestione in conformità alle normative vigenti e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

--

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 16/03/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Claudio Dario
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 16/03/2021

Assessore Luca Coletto
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
